

50° DI FONDAZIONE

CONVEGNO B.I.M. PIAVE DI BELLUNO

Feltre, 20 Settembre 2005

IL CONSORZIO BIM : CHE COSA E' STATO, CHE COSA E', CHE COSA POTRA' ESSERE

CHE COSA E' STATO

Credo che per parlare dei Consorzi B.I.M. sia opportuno richiamare le prime disposizioni legislative che fissano le prerogative alla istituzione dei Consorzi stessi. La prerogativa legata ai diritti dei Comuni denominati rivieraschi in relazione all'uso di acque pubbliche per produzione di energia elettrica viene affrontata con il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici con il R.D. del 11/12/1933 n. 1755 entrato in vigore il 23/1/1934. Questo decreto offriva pochi vantaggi (art. 52 e 53) e solo a favore dei Comuni rivieraschi, permettendo loro di usufruire, all'epoca, di energia al prezzo di costo col massimo del 10%, ricavato dalla portata minima "continua". Le concessioni dello sfruttamento idrico montano appartenevano a società private che difficilmente investivano sul territorio gli ingenti utili. La stessa energia elettrica prodotta sul territorio montano andava in massima parte ad alimentare fonti di lavoro e di ricchezza in pianura senza recare alcun giovamento stabile e reddituale alla zone montane di provenienza o alle zone vallive di attraversamento. Inoltre questa disciplina legislativa risultava carente sia perché di difficile interpretazione e perché i Comuni interessati erano solo quelli rivieraschi. I Comuni coinvolti non disponevano di impianti idonei né per la captazione né per la distribuzione dell'energia; inoltre gli amministratori locali non erano abituati a

scontrarsi con gli uffici legali che rappresentavano le società concessionarie, per ottenere quanto spettante.

La depressione e l'arretratezza infrastrutturale delle zone montane negli anni "40/50", conseguenza di politiche economiche rivolte allo sfruttamento delle risorse montane e non allo sviluppo di queste risorse; si considerava la montagna semplicemente un ricco bacino di manodopera laboriosa e produttrice di materie prime come: minerali, legno ed acqua, tutti beni soggetti a prelievo. L'attività di costruzione inerente le opere di presa e gli impianti idroelettrici ha avuto sì impegno occupazionale locale, ma solo temporaneo, consentendo di ridurre in minima parte il fenomeno dell'emigrazione, caratteristico in quegli anni. Completata la fase costruttiva, in termini occupazionali ed economici non vi sono stati ritorni sul territorio montano: i benefici di legge restavano spesso e volentieri lettera morta a vantaggio delle potenti imprese idroelettriche. Nelle zone alpine, le sorgenti venivano imbrigliate e incanalate per alimentare la produzione di energia elettrica che serviva alle industrie della pianura e forniva illuminazione ai centri cittadini, mentre nei piccoli paesi montani gli abitanti bevevano acqua piovana e non potabile dei pozzi perché i Comuni erano sprovvisti di acquedotti e relativa rete idrica, e di illuminazione non elettrica. Questo comportava grossi disagi con rischi di incendio. Agli inizi degli anni 50, ad alcuni parlamentari facenti parte del gruppo "Parlamentari della montagna", sensibili alla gestione dei territori montani e vicini alla gente di montagna, apparve quanto mai strano ed illecito non riconoscere un parziale diritto precostituito al possesso delle acque e quindi, alla fine del 1951, presentarono un testo di legge, simile a quello approvato poi nel 1953, ma decaduto per fine legislatura. Relatore On. DE COCCI, e firmatari: PACATI – GARLATO-BERNARDINETTI-MARCONI-RIVA-CECCHERINI- FERRARESE – TOMMASI. La proposta di legge, ripresentata da nuovi parlamentari, viene approvata al Senato il 26/11/1953, relatore il Sen. CORBELLI. Passata alla Camera viene assegnata alla VII Commissione e approvata definitivamente il 27/12/1953 con

il n. 959. Relatore ancora l'On. DE COCCI e pubblicata sulla G.U. del 31/12/1953 n. 299.

Finalmente con la legge 959/53, che riguarda lo sfruttamento delle acque per produrre energia elettrica, vennero costituiti i BACINI IMBRIFERI MONTANI, Consorzi obbligatori di Comuni, Enti territoriali il cui perimetro fu determinato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sentito il parere del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, pubblicati nel supplemento della G.U. n. 6 del 10/01/1955.

Lo scopo ottenuto con la legge 959 era duplice:

- a) far partecipare con maggiore equità e giustizia la montagna ai benefici prodotti dalle risorse captate per l'utilizzazione delle forze idrauliche per la produzione di elettricità;
- b) fornire un nuovo strumento finanziario di aiuto all'economia montana per risollevarsi dal torpore di quegli anni.

Il singolo Bacino Imbrifero costituito ha caratteristiche geografiche, storiche ed economiche che ne fanno un'area omogenea, importante ai fini dell'organizzazione territoriale e della gestione delle risorse ottenute.

Questo nuovo Ente amministrativo, composto dai Comuni compresi nel perimetro stabilito, ente sovracomunale, era ed è ancor oggi un organo rappresentativo delle varie municipalità coinvolte ed in particolare gestore dei sovracanonici incassati.

Ricordiamo che allora, non erano ancora istituite le Comunità Montane e nemmeno se ne accennava. Il B.I.M. era l'unico Ente di riferimento per il territorio montano e preposto alla sua gestione

Oggi si parla tanto di federalismo, credo che per la prima volta, per quanto mi consta, nel sistema legislativo italiano, sia stata demandata in così larga misura agli interessati, la responsabilità della programmazione delle opere, della loro attuazione, nonché dell'impiego dei mezzi ad un Ente, il B.I.M.. Finalmente un inizio di decentramento quanto mai pratico e utile.

L'applicazione iniziale della 959 non fu facile, molte aziende idroelettriche opposero una forte resistenza al pagamento del sovracanone dovuto; alcune fecero ricorso al Tribunale Superiore delle acque e alla Corte Costituzionale, la quale con Sentenza n. 122 del 8/7/1957 dichiarò infondate le eccezioni di incostituzionalità formulate dai ricorrenti contro la 959.

La "Società Nazionale Cogne" il 30/06/1955 fu la prima azienda idroelettrica a versare alla Banca d'Italia l'importo dovuto per lo sfruttamento di un impianto in Valle d'Aosta. In proposito, il Sen. PACATI il 10/7/1956 portò personalmente il problema della insolvenza al Parlamento, presentando un ordine del giorno per costringere le aziende idroelettriche, fino ad allora resistenti al versamento dei tributi dovuti, previsti dalla 959. Davanti a tanto ostruzionismo il Ministro dei Lavori Pubblici di allora, On. Giuseppe ROMITA dovette intervenire con ingiunzioni di pagamento, ben 416, e addirittura con alcuni pignoramenti.

CHE COSA E'

La legge 959 ha costituito un evento di notevole importanza per le popolazioni di montagna. Ritengo utile riprendere alcuni principi della legge e alcune considerazioni: la legge 959/53 prende atto che l'attivazione di grandi derivazioni idroelettriche, comportando la manomissione del sistema idrico dei territori montani, produce danni permanenti all'intero ecosistema, compromettendo l'ambiente, il paesaggio, il clima, la pesca, l'agricoltura e in genere tutta l'economia montana.

A tal fine fu prevista:

- a) la determinazione dei "bacini imbriferi montani" B.I.M. nonché il loro perimetro, tramite decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (D.M. 14/12/1954 art. 1 comma 1). L'ambito di tali bacini non è stato limitato ai soli Comuni rivieraschi, i quali vi rientrano di

diritto (art. 1 commi 5 e 6) ma anche ai Comuni dell'entroterra in qualche modo pregiudicati dalla presenza di una grande derivazione idroelettrica;

- b) la costituzione dei Consorzi B.I.M. provinciali, obbligatori tra i Comuni compresi in ciascun bacino imbrifero qualora ne facciano domanda almeno i 3/5 degli stessi (art. 1 comma 2 legge 959/53),
- c) la facoltà da parte dei Consorzi di optare, in sostituzione del sovracanone e fino alla concorrenza di esso, per la consegna gratuita di energia elettrica nella misura di 400 chilowattora per chilowatt di potenza nominale media se consegnata in centrale da alta tensione o di 300 chilowattora per chilowatt di potenza nominale, se consegnata in cabina di trasformazione a bassa tensione (art. 3 legge 959/53). Peraltro, quest'ultima facoltà alternativa ha avuto a tutt'oggi utilizzazione quasi nulla.
- d) l'impegno a destinare i fondi a favore del "progresso economico e sociale delle popolazioni nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato".

L'attività dei Consorzi B.I.M. è sviluppata sulla base della legge e dei singoli Statuti; rivolta alla esecuzione ed al sostegno di opere intese a favorire lo sviluppo socio economico delle popolazioni comprese nel proprio perimetro.

Tale sviluppo, tale progresso va inteso nel senso più vasto del termine e si riferisce a qualsivoglia attività economica, tra le quali le azioni volte alla realizzazione di strutture ed infrastrutture, interventi in campo sociale, in campo sanitario ed in campo culturale.

I Consorzi B.I.M. svolgono (purtroppo non tutti) azioni in campi vastissimi , fanno propri i bisogni locali, concretizzano soluzioni a problemi caratteristici delle zone disagiate di montagna, comunque del territorio di loro competenza.

L'operatività dei Consorzi è fortemente diversificata, in ragione degli indirizzi di gestione prefissati dai singoli organi decisionali, rapportata alle esigenze espresse dalle popolazioni locali e alle esigenze del territorio.

Le azioni di intervento sono : Contributi in conto capitale a Comuni, Comunità Montane, Associazioni senza scopo di lucro (pubbliche, private, sportive), Parrocchie. I soggetti beneficiari impiegano le risorse prevalentemente per la realizzazione di opere pubbliche, impianti, beni mobili, sostanzialmente investimenti strutturali. Gli stessi beneficiari ricevono anche contributi per iniziative nell'area culturale, sport, tempo libero, dell'assistenza sociale, ancorchè di grande rilievo.

Sostanzialmente i Consorzi utilizzano i fondi a propria disposizione per finalità standardizzate, erogando contributi in conto capitale o in conto interessi, oppure finanziamenti a rimborso nel medio (2-3 anni) o lungo termine (8- 10 anni) denominati contributi a rimborso a tasso zero oltre a forme di mutui agevolati con interessi inferiori a quelli di mercato. Va ricordato che i contributi a rimborso a tasso zero non rientrano nel limite del 12,50% previsto dalla finanziaria 2005 in quanto l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 considera solo l'importo degli interessi e non del capitale, pertanto appetibili.

Ogni Consorzio ha poi strategie diverse, impegnando le sue energie per la realizzazione di servizi al fine di soddisfare le esigenze dei Comuni consorziati e delle popolazioni amministrare.

Certo i risultati sono maggiori in base alla volontà operativa e all'impegno degli amministratori ma anche all'ammontare dei sovracanonici incassati che vanno dal minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 12.000.000,00. E' ovvio che le cifre gestite hanno una importanza rilevante, ma non è preclusa ai Consorzi la possibilità di attingere ai finanziamenti regionali o comunitari, in sinergia con Comunità Montane, Comuni e anche con le Provincie per realizzare opere significative.

Purtroppo alcuni dispositivi legislativi hanno circoscritto l'autonomia gestionale inizialmente ottenuta con la 959/1953. Ora vi sono alcuni vincoli, ad esempio la legge 925 del 22/12/1980 ha imposto l'investimento dei sovracanonici secondo le indicazioni fornite dalla Comunità Montane sulla base dei loro piani economici. Ancor più restrittiva la legge regionale n. 27 del 18/8/1976 della Regione Lombardia che ha

vincolato la quota di Fondo Comune, destinandolo alle Comunità Montane ed al finanziamento dei piani zonali.

In alcune Regioni a statuto speciale, come la Valle d'Aosta, assistiamo al fenomeno contrario. La legge regionale n. 54 del 1998 dopo aver riconosciuto la piena capacità funzionale del B.I.M., prevede altresì la possibilità che la Regione e i Comuni possano delegare al Consorzio B.I.M. l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale e sovracomunale. Certo questa è una bella conquista, al contrario fattori vincolanti di tipo legislativo-burocratico, spesso condizionano le potenzialità e le iniziative dei Consorzi assoggettati.

I Bacini Imbriferi all'origine erano 99 riuniti in 64 gruppi. Ora sul territorio di alcuni Bacini non esistono né impianti né derivazioni. Dal 1969 al 1979 numerosi sono stati i singoli decreti di ripermetrazione dei Bacini Imbriferi. I Consorzi B.I.M. attualmente operativi sono 62 e coinvolgono circa 2000 Comuni, 118 Comunità Montane e una popolazione di circa 7.000.000 di abitanti, per un totale circa di 4.000.000,00 chilowatt di potenza media nominale che rapportati al sovracanoone porta ad un introito di circa € 70.000.000,00 al quale vanno aggiunti gli introiti spettanti ai Comuni non consorziati per circa €10.000.000,00, l'introito complessivo dunque a favore della gente di montagna ammonta a circa € 80.000.000,00; importo che permette discrete possibilità di intervento sulle realtà economiche locali, ma che non riesce ad assuefare le necessità delle popolazioni di montagna e le sempre maggiori richieste che i Consorzi si trovano a dover assolvere viste le finanze sempre più ristrette dei Comuni e delle Comunità Montane.

Il sovracanoone iniziale fissato dall'art. 1 della legge 959 in Lire 1.300 (€ 0.67) per chilowatt di potenza nominale installata risultante dall'atto di concessione è rimasto invariato dal 1957 al 1979 per ben 25 anni . Con la legge 925 del 22/12/80 il sovracanoone è passato a Lire 4.500 (€ 2,32). Inoltre tale legge ha introdotto un adeguamento biennale, rapportato all'inflazione (indici ISTAT relativi all'andamento caro-vita) e di conseguenza permette di mantenere inalterati nel tempo gli introiti dei Consorzi. Regolarmente ogni due anni dal 1980 al 2001 sono stati rispettati. Con la

legge finanziaria del 2002, grazie anche all'intervento della FEDERBIM, è stato ottenuto un aumento tale che ha portato il sovraccanone da € 8,91 a € 13 e con la finanziaria 2003 è stato aumentato a € 18,00.

TABELLA SOVRACANONI

Misure unitarie del sovraccanone per kw di potenza nominale
Leggi e Decreti Ministeriali di determinazione

15/1/1954- 31/12/1979	L.27/12/1953 N. 959	L.1.300	€ 0,67
1/1/1980 – 31/12/1981	L.22/12/1980 N. 925	L.4.500	€ 2,32
1/1/1982 – 31/12/1983	DD.MM. 24/11/1981 N.1488	L. 6.052	€ 3,12
1/1/1984 – 31/12/1985	DD.MM. 24/11/1983 N.2561	L. 8.031	€ 4,14
1/1/1986 – 31/12/1987	DD.MM. 19/11/1985 N.1961	L. 9.500	€ 4,90
1/1/1988 - 31/12/1989	DD.MM. 13/11/1987 N.1554	L. 10.516	€ 5,43
1/1/1990 - 31/12/1991	DD.MM. 24/11/1989 N. 1734	L. 11.767	€ 6,07
1/1/1992 – 31/12/1993	DD.MM. 25/11/1991 N. 44	L. 13.261	€ 6,84
1/1/1994 - 31/12/1995	DD.MM. 10/11/1993 N. 287	L. 14.521	€ 7,50
1/1/1996 – 31/12/1997	DD.MM. 28/11/1995 N. 131	L. 15.944	€ 8,23
1/1/1998 – 31/12/1999	DD.MM. 27/12/1997 N.241	L. 16.677	€ 8,61
1/1/2000 – 31/12/2001	DD.MM. 21/12/1999 N. 13891	L. 17.261	€ 8,91
1/1/2002– 31/12/2002	LEGGE 28/12/2001 N. 448		€ 13
1/1/2003 - 31/12/2003	LEGGE 27/12/2002 n. 289		€ 18
1/1/2004 – 31/12/2005	DD.MM.AMBIENTE 9/2/2004		€ 18,90

Non va dimenticata una nuova prerogativa dei B.I.M. alla luce della recente giurisprudenza costituzionale; importante la pronuncia della Corte Costituzionale n. 533 del 2002. La Provincia autonoma di Bolzano pretendeva l'introito dei sovracanonici idroelettrici e non più il versamento al B.I.M. dell'Adige. La Corte Costituzionale ha previsto che la disciplina dei sovracanonici spettanti ai B.I.M. non attiene alla materia dell'utilizzazione delle acque e non è assimilabile a quella dei canoni demaniali, essendo i sovracanonici diversi dai canoni demaniali, sia per il destinatario (non il titolare della concessione ma il Consorzio di Comuni) che per le finalità (il progresso economico e sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana).

Secondo la Corte, *“Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta ai fini solidaristici, non correlata all'utilizzazione delle acque pubbliche, i sovracanonici costituiscono elementi della finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale”*.

A seguito di questo ragionamento la Corte Costituzionale ha quindi sancito che *“la destinazione del sovracanonico ad un fondo comune gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione di opere che si rendano necessarie per rimediare all'alterazione del corso naturale delle acque causata dalla loro regimazione artificiale”* costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che non può essere travalicato dalla legislazione concorrente delle regioni o delle province autonome. Questa sentenza è importante perché, considerate le motivazioni e quanto sancisce, limita la valenza di applicabilità della legge 925/1980 e anche della legge regionale lombarda n. 27/1976. Ne risulta dunque, che le prerogative finanziarie, i così detti sovracanonici dei B.I.M., alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 533/2002 vengono sostanzialmente messe al riparo da eventuali colpi di mano delle legislazioni regionali, pertanto sovrani sono i Consorzi per la loro gestione.

Va inoltre ricordato che con la legge 183/1989, legge sulla difesa del suolo, l'art. 11 detta: *“ I Comuni.....i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano con sede nel bacino*

idrografico, partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali....”

E' stato sì un importante riconoscimento per i nostri Consorzi, ma ahimè, quante Regioni hanno messo in pratica questo articolo e di fatto quante Regioni ci hanno coinvolto? Ora con il passaggio dalle Regioni alle Provincie di alcune di queste incombenze, il risultato non è cambiato, se non in casi rarissimi.

CHE COSA POTRA' ESSERE

Considerate le basi imprescindibili avanti evidenziate (leggi e sentenze) è giunto il momento di guardare avanti e proporre una nuova mansione ai nostri Consorzi ampliando il raggio d'azione, occupare quegli spazi liberi lasciati dai Comuni e Comunità Montane, certamente in collaborazione con loro. Convincerci che i Consorzi B.I.M. pur mantenendo la loro specificità, possono e devono assumere una rilevanza maggiore di quella fin qui avuta. In particolare, attorno al tema “montagna” dobbiamo assumere maggior consapevolezza. Il territorio montano copre più del 50% del territorio nazionale, purtroppo però risulta per tanti versi emarginato. Le difficoltà economiche che vengono avanti in questi ultimi anni sono palpabili ed evidenti. Nei territori montani però vi sono risorse e potenzialità che noi dobbiamo sviscerare e sfruttare, dobbiamo mettere in atto tutto quanto possibile per utilizzare queste risorse e pertanto averne un giusto ritorno economico. Certo, per poter essere messi in condizione di operare fattivamente il legislatore non ci deve dimenticare. Mi riferisco alla istituenda legge sulla montagna ove, a livello parlamentare, malgrado gli ordini del giorno e le osservazioni regolarmente presentate dalla FEDERBIM, purtroppo a tutt'oggi nelle varie proposte di legge avanzate mai si è tenuto conto di questo nostro Ente, anzi a volte alcuni parlamentari, imbarazzati, discretamente chiedono: ”Ma cos'è il B.I.M?”.....è tutto dire! E dunque i Consorzi BIM esprimono grande

perplessità sia per il mancato coinvolgimento sia per il mancato riconoscimento delle proprie competenze e specificità.

E' indispensabile che nel redigendo disegno di legge sulla montagna si tenga conto del ruolo e delle funzioni dei Consorzi B.I.M. e venga loro riconosciuto il giusto spazio istituzionale. Solo così il Consorzio B.I.M. , quale Ente di diritto pubblico, verrebbe valorizzato esprimendo maggiori potenzialità, questo nuovo organismo raccoglie le risorse dovute, ne incamera eventualmente altre per nuove deleghe, crea joint-venture con altri Enti, reinvestendo sul territorio allargando così il raggio di azione ed i soggetti fruitori. L'approccio ad una nuova configurazione giuridica dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) non può prescindere da una analisi della loro natura e del ruolo specifico nel vasto mondo delle autonomie locali; avendo come base fissa la legge 959/53 ma tenendo conto delle evoluzioni giuridiche successive.

Va altresì ribadito che tutti i proventi esistenti (i sovracaroni) ed eventuali nuovi proventi non vanno e non andranno comunque a gravare sul bilancio dello Stato, ma verranno investiti sul territorio dei Consorzi.

In conclusione due temi importanti che a breve i Consorzi B.I.M. con la collaborazione della FEDERBIM dovranno affrontare: la perimetrazione e l'applicazione dell'art. 3 della legge 959 e precisamente il ritiro di energia elettrica anziché sovracaroni.

NUOVA STRATEGIA DEI CONSORZI B.I.M. NEL CONTESTO ELETTRICO NAZIONALE

Come tutti ben sapete l'art. 3 della legge 959 prevede due possibilità : incassare il sovracarone oppure ritirare energia dai concessionari e destinarla o al consumo o alla commercializzazione . Questa seconda opportunità, tutta da valutare, è finalizzata all'ottimizzazione degli introiti del Consorzi B.I.M. , cioè far entrare più denaro nelle casse dei nostri Consorzi.

Vista la liberalizzazione nel campo energetico (decreto Bersani) ma soprattutto preso atto dell'art. 1 comma 32 della legge Marzano n. 239 del 23/8/2004 sul riordino

energetico, che autorizza i Consorzi B.I.M. a cedere l'energia sostitutiva del sovracanone; di fatto, i Consorzi sono riconosciuti produttori di energia elettrica.

Alla luce di questo nuovo quadro legislativo nel settore elettrico, i Consorzi B.I.M. possono vendere sia energia destinata ai clienti idonei (vincolo che sparirà dal 1/7/2007 quando tutti saranno clienti idonei), sia all'Acquirente Unico (l'Acquirente Unico ora si approvvigiona prevalentemente attraverso la borsa elettrica).

Altra opportunità è quella di cedere tutta o parte dell'energia spettante a Comuni o ad altri Enti Pubblici, permettendo un risparmio sui costi di approvvigionamento da parte dei Comuni e un margine per i Consorzi B.I.M..

E' opportuno valutare anche il vettoriamento dell'energia elettrica, che avviene principalmente dal GRTN (Gestore della Rete Nazionale di Trasporto) per l'alta tensione e dall'ENEL per la media e bassa tensione. La tariffa è indipendente dalle distanze tra produttore e consumatore, infatti è detta a "Francobollo", perché varia in base all'ora di trasferimento: ha un prezzo più alto nelle ore di punta e ridotto nelle ore di minor sfruttamento.

I Concessionari obietteranno su tutta la linea ma a tali obiezioni si può ribadire che, in primo luogo, l'art. 3 della legge 959/53 prevede il ritiro di energia e la legge Marzano 239/2004 consente ai Consorzi, e solo a questi, (i Comuni titolari di sovracanononi non costituiti in Consorzio non possono avvalersi di tale beneficio, art. 1 comma 32) di poter commercializzare l'energia e questi sono due fondamenti legislativi basilari.

Certamente ENEL PRODUZIONE e tutti gli altri produttori di energia elettrica non accetteranno facilmente di trasferire energia anziché pagare sovracanononi, numerosi saranno i contrasti, in particolare perché vi sono diverse tematiche tecniche da chiarire:

- a) in quale fascia (F1/F2/F3/F4) verrà ceduta l'energia richiesta (anche se in base al comma 2 art. 3 della legge 959 l'energia deve essere consegnata ai Consorzi secondo le loro richieste)
- b) la fornitura fino alla concorrenza di esso (sovracanone). I concessionari faranno valere il prezzo di vendita o il prezzo di costo più vettoriamento? Per noi "fino alla concorrenza di esso" significa il montante del sovracanone. (costi di produzione, trasformazione e vettoriamento)

Considerato le controparti e le loro "lobby" è necessario che i Consorzi B.I.M. allarghino il raggio d'azione coinvolgendo altri "partners politici" per pervenire a risultati concreti, confortati, se necessario, da leggi o da decreti ministeriali.

Ecco perché è nata l'idea del Consorzio Energetico ENERBIM. Composto da FEDERBIM, dai maggiori Consorzi B.I.M. e da partners istituzionali come le Associazioni Nazionali delle Autonomie locali, quali UNCEM, che già ha dichiarato ufficialmente la sua adesione, UPI, ANCI, ANPCI, ETC...., un Consorzio per contrastare la "lobby" dei produttori idroelettrici; per una trattativa avallata dai Ministeri preposti in modo da concordare prima e regolamentare poi le modalità di ritiro e consegna dell'energia idroelettrica.

Molte sono le tematiche che il Consorzio Energetico dovrà affrontare e analizzare prima di iniziare una trattativa con i produttori idroelettrici.

Eccone alcune :

- a) analisi dei meccanismi di formazione del prezzo dell'energia (produzione, trasporto, servizi e imposte);
- b) analisi dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio;
- c) analisi del mercato energetico nel breve, nel medio e nel lungo periodo;
- d) verifica delle diverse opzioni di ritiro dell'energia, sia in termini di livello di tensione che di profilo orario;
- e) analisi economica dell'opzione di autoconsumo rapportata alle possibilità di commercializzazione.

Ottenuta la possibilità di sfruttare l'energia spettante, quindi raggiunti gli obiettivi prefissati, il Consorzio energetico potrà trasformarsi in Società di capitale preposta alla commercializzazione di energia elettrica coinvolgendo partners privati per la gestione in virtù del loro "know how", oppure sciogliersi per costituire ex novo una Società a capitale misto pubblico-privato ma sempre per una gestione imprenditoriale competitiva

In ultima analisi ritengo che ottenere lo sfruttamento di energia idroelettrica voglia dire in assoluto la conferma dell'esistenza imprescindibile dei Consorzi B.I.M. oltre ad avere una ingente quantità di energia ed essere competitivi sul mercato energetico.

PERIMETRAZIONE ALTIMETRICA DEI BIM

Ritengo doveroso che i Consorzi si adoperino per una diversa regolamentazione in merito alla limitazione altimetrica attuale, sotto la quale le prese d'acqua per produrre energia elettrica, non sono assoggettate a sovracanone. Ricordo che i sovracanoni scaturiscono solo per le prese d'acqua situate all'interno di un perimetro di Bacino Imbrifero, ma la cui presa sia situata sopra i 500 metri s.l.m.

Credo sia irrazionale quanto avvenuto, il legislatore di allora nel creare i Bacini Imbriferi Montani aveva usato un'ottica ben diversa, invece con un abuso di potere, il Ministero ha poi sancito una delimitazione perimetrale considerando produttiva solo la parte di territorio sopra i 500 metri escludendo i fianchi sottostanti della valle e lo stesso fiume che ne raccoglie le acque e che quindi condiziona l'esistenza stessa del bacino. Il fondovalle non può essere escluso.

Questo parametro, tra l'altro diverso a secondo le zone (in alcune 700 metri in altre 300 metri) ha impedito di delimitare bacini omogenei e uniformi, ma soprattutto fissare una quota media a 500 metri anziché 300 metri e pertanto ha portato all'esclusione di un rilevante numero di impianti dal pagamento del sovracanone previsto.

Va altresì ricordato che l'origine del tributo scaturisce come riconoscimento di un diritto, di un indennizzo ai territori montani; ora, dopo l'istituzione delle Comunità

Montane, credo abbia una certa logica chiedere che tutti i prelievi d'acqua a fini idroelettrici nel territorio di una Comunità Montana facente parte del perimetro del B.I.M., siano assoggettati a sovracanone.

Altri spazi si possono aprire ai Consorzi B.I.M. in diversi campi, ad esempio:

- a) la coltivazione dei fiumi
- b) diritto di prelazione nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni
- c) sfruttamento energia eolica
- d) sfruttamento energia fotovoltaica
- e) sfruttamento degli impianti acquedottistici per energia.

LA COLTIVAZIONE DEI FIUMI

Pur mantenendo i compiti tecnico-specifici agli uffici preposti, vista la loro competenza, il Consorzio B.I.M. si deve inserire per la gestione dei canoni introitati dal prelievo della ghiaia sui territori di competenza, reinvestendo i proventi direttamente sul territorio per rinforzare gli argini e attrezzare le aree demaniali per il tempo libero e altro.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Diverse concessioni di sfruttamento a breve andranno in scadenza e dovranno essere riassegnate: giusto e doveroso deve essere il coinvolgimento dei Consorzi B.I.M. per partecipare all'ottenimento della concessione, magari in "joint venture" con produttori primari e comunque salvaguardare ai Consorzi un diritto di prelazione per lo sfruttamento della concessione in società mista pubblico-privata.

Possiamo allargare il raggio d'azione pensando ad altre fonti di energia alternative come ad esempio il fotovoltaico e l'eolico.

EOLICO

L'Eolico rappresenta una possibilità di aumentare l'energia prodotta da fonti rinnovabili nei prossimi anni. In ambito U.E. il sistema è ben sfruttato, in Italia troppo poco, meno del 2% dell'energia complessiva prodotta. Certo bisogna fare i conti con l'inquinamento ambientale ed acustico, oltre alla necessità di avere una

velocità del vento di almeno 4 – 5 m/secondo per un congruo numero di giorni dell'anno. Giusto sarebbe fare prima uno studio di fattibilità per poi valutarne la realizzazione nelle zone premontane e montane.

FOTOVOLTAICO

Con il sistema fotovoltaico diventa possibile produrre direttamente la corrente elettrica. Oggi, con l'alta tecnologia degli impianti raggiunta, permette di recuperare gli investimenti fatti in 8 – 10 anni. I Consorzi potrebbero stimolare questi investimenti non solo nel pubblico, ma anche nel privato con contributi e consulenze (fornire progetto gratuito).

SFRUTTAMENTO DELLE CONDOTTE ACQUEDOTTISTICHE

Considerato che i Comuni montani possiedono condotte di approvvigionamento di acqua potabile, a caduta, dalle sorgenti ai bacini, si può produrre energia applicando una turbina prima dell'entrata nel bacino. Solo pochi Comuni hanno sperimentato questo metodo "pulito" di produrre energia. I Consorzi direttamente o in collaborazione devono farsi promotori di queste opportunità.

CONCLUDO dicendo che è tempo di pensare ad un futuro più ampio e più coinvolgente per i Consorzi B.I.M.. Per l'eventuale riorganizzazione dei Consorzi B.I.M. è indispensabile avere compiti e spazi ampi e ben definiti, è necessario allargare il raggio d'azione, i Consorzi non devono essere né duplici, né paralleli con altri Enti, devono occupare gli spazi liberi e regolamentarli.

Credo che tutti siamo convinti che la "montagna" non sia solo un "problema" ma posseda risorse autonome, i Consorzi quindi si propongono quali gestori.

Se come amministratori dei Consorzi B.I.M. siamo d'accordo di puntare a questi obiettivi, non dobbiamo più subire gli eventi.

CONSORZI B.I.M., FEDERBIM, e aggiungo Consorzio energetico ENERBIM, devono tracciare un nuovo percorso coinvolgendo Governo, Parlamento, Regioni, e tutti gli Enti necessari. Se noi vogliamo contare, dobbiamo ritagliarci il nostro spazio, dobbiamo essere protagonisti non solo per una nuova immagine ma perché siamo

convinti del potenziale dei Consorzi B.I.M. a favore dei territori montani , dell'economia montana e della gente di montagna che ci sta a cuore.

Il Ministro Vanoni poco meno di 50 anni fa, in un articolo intitolato “IL CONSORZIO BIM STRUMENTO DI PROGRESSO PER LE GENTI DI MONTAGNA” scriveva:”*Il Consorzio B.I.M. è il più importante strumento che lo Stato democratico ha concesso alla gente di montagna per risolvere, se non tutti, certo una buona parte dei suoi problemi: sta a noi farne buon uso*”.

CARLO PERSONENI

Presidente B.I.M. Bergamo

Resp. Comm. Istituzionale FEDERBIM